

**REGOLAMENTO (CE) N. 2203/97 DELLA COMMISSIONE**

del 5 novembre 1997

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,827 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.